

**«Libertà religiosa, via per la pace»  
Commento al Messaggio di Benedetto XVI  
per la celebrazione della XLIV Giornata Mondiale  
della Pace, 1° gennaio 2011**

Antonio Papisca\*

Il vigente Diritto internazionale, in particolare il «nuovo» Diritto che ha come fonti principali la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e i due Patti internazionali del 1966, rispettivamente sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, dispone specificamente in materia. Esso riconosce il diritto alla libertà religiosa all'interno di una norma che comprende anche la libertà di pensiero e la libertà di coscienza: è la triade sacrale del Codice universale dei diritti umani, come dire il nucleo assiologico che sta al cuore dell'insieme dei diritti che ineriscono alla dignità della persona umana. L'art. 18 della Dichiarazione universale proclama che «ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti». L'art. 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 riprende il testo citato e lo specifica ulteriormente nei suoi quattro commi: «1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento. 2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta. 3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali. 4. Gli Stati parti del presente Pat-

\* *Titolare della Cattedra UNESCO Diritti Umani, Democrazia e Pace, Università di Padova.*

to si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni».

Sostanzialmente simile al contenuto dell'art. 18 della Dichiarazione universale è quello dei pertinenti articoli di altri trattati internazionali: Convenzione europea del 1950 (art. 9), Convenzione interamericana del 1969 (art. 12), Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981 (art. 8), Convenzione internazionale sui diritti dei bambini del 1989 (art. 14), Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 (art. 10), Carta araba dei diritti umani del 2004 (art. 30). L'art. 19 della Costituzione italiana è in perfetta linea con la normativa internazionale stabilendo che «tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume».

Questa concordanza normativa è segno dei tempi: siamo in presenza di un diritto fondamentale della persona che è dotato di altissima valenza giuridica, oltre che morale, e il cui esercizio non è confinato alla sola sfera del privato.

Il Messaggio di Benedetto XVI muove dalla constatazione che l'esercizio della libertà religiosa è oggi sotto il triplice attacco dei fondamentalismi, delle strumentalizzazioni politiche e di arbitrarie, arroganti interpretazioni della laicità. Eppure, afferma con forza il Papa, «tra i diritti e le libertà fondamentali radicati nella dignità della persona, la libertà religiosa gode di uno stato speciale». Richiamando quanto affermato nella Dichiarazione sulla libertà religiosa *Dignitatis humanae* del Concilio Vaticano II, Egli ne spiega la ragione profonda: «Il diritto alla libertà religiosa è radicato nella stessa dignità della persona umana, la cui natura trascendente non deve essere ignorata o trascurata [...]. Questa dignità, intesa come capacità di trascendere la propria materialità e di ricercare la verità, va riconosciuta come un bene universale, indispensabile per la costruzione di una società orientata alla realizzazione e alla pienezza dell'uomo».

Il Comitato dei diritti umani, organo indipendente istituito in virtù del citato Patto internazionale sui diritti civili e politici e competente, tra l'altro, a interpretarne le norme, ha precisato nel *General Comment* n. 22 del 30 luglio 1993, che «l'osservanza e la pratica della religione o di un credo possono comprendere non

soltanto atti liturgici ma anche consuetudini come diete particolari, abbigliamento e copricapo, l'uso di lingue tradizionalmente parlate da un determinato gruppo [...] la costruzione di edifici per il culto» e che «la pratica e l'insegnamento della religione o della fede comprendono anche atti che sono essenziali per la loro gestione, quali la scelta dei leaders religiosi, dei preti e degli insegnanti, l'istituzione di seminari o scuole religiose, la preparazione e la distribuzione di testi e pubblicazioni religiose». Ha inoltre affermato che «il fatto che una religione sia riconosciuta come religione di stato o che i suoi affiliati costituiscano la maggioranza della popolazione, non deve in alcun modo pregiudicare il godimento di qualsiasi altro diritto sancito dal Patto né comportare discriminazione contro gli aderenti ad altre religioni o contro i non credenti». Nell'interpretazione del suddetto Comitato c'è un'ulteriore importante precisazione in tema di obiezione di coscienza al servizio militare: «Benché il Patto non faccia esplicita menzione di un diritto all'obiezione di coscienza, è da ritenere che tale diritto sia implicito al contenuto dell'articolo 18 nella misura in cui l'obbligo di usare la forza "letale" può seriamente confliggere con la libertà di coscienza e il diritto di manifestare la propria religione o il proprio credo». Poiché la forza letale non è soltanto quella usata dal militare, la precisazione può logicamente estendersi anche ad altre obiezioni di coscienza, per esempio nei riguardi di limitazioni del naturale svolgimento della vita o di pratiche eugenetiche.

Sullo specifico tema dell'educazione, il Comitato tiene a precisare che il quarto comma dell'art. 18 del Patto internazionale consente «l'educazione nella scuola pubblica riguardante temi quali la storia generale delle religioni e dell'etica se impartita in modo neutrale e obiettivo». Precisa inoltre che la libertà dei genitori o dei tutori legali di assicurare che i loro bambini ricevano un'educazione religiosa e morale conforme alle loro convinzioni si collega alle garanzie della libertà di insegnare una religione o un credo secondo quanto disposto dal primo comma dell'art. 18 e che «l'educazione pubblica che comprende l'istruzione in una religione o credo particolare è incompatibile col quarto comma citato a meno che non sia espressamente disposto per esoneri o alternative non discriminatorie che rispondano ai desideri dei genitori e dei tutori».

È utile ricordare che la Dichiarazione delle Nazioni Unite «sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazio-

ne basate sulla religione o sul credo», adottata dall'Assemblea Generale nel 1981, afferma tra l'altro che: «nessuno può essere soggetto a discriminazione da parte di qualsiasi stato, istituzione, gruppo di persone o individui, sulla base della religione o di altra fede [...] tutti gli stati devono adottare efficaci misure intese a prevenire ed eliminare questo tipo di discriminazione [...] i genitori o i tutori legali dei bambini hanno il diritto di organizzare la vita nella famiglia in conformità alla loro religione o credo e impartire ai bambini l'educazione morale in cui credono [...] ogni bambino deve godere del diritto di avere accesso all'educazione in materia religiosa o di fede secondo i desideri dei suoi genitori, non deve essere costretto a ricevere l'insegnamento su religione o credo contro i desideri dei genitori e deve pertanto essere rispettato il principio-guida del superiore e migliore interesse dei bambini». È inoltre specificato che il bambino «dovrà essere allevato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia tra i popoli, di pace e di fratellanza universale, di rispetto dello altrui diritto alla libertà di religione o di credo, e nella piena consapevolezza che la sua energia e i suoi talenti devono essere dedicati al servizio dei propri simili».

Per quanto in particolare riguarda la professione della religione cattolica, la vigente normativa internazionale legittima a ritenere che tutti coloro che compongono il «popolo di Dio» all'interno della Chiesa siano legittimati, in virtù del loro diritto fondamentale alla libertà religiosa riconosciuto appunto dal Diritto internazionale, a esigere che la libertà e l'indipendenza della Chiesa cattolica, a cominciare dai suoi organi di governo, siano salvaguardate ovunque nel mondo. In altre parole, sono i diritti fondamentali della persona che crede e professa il cattolicesimo, più che le analogie con la sovranità degli Stati e una secolare consuetudine di rapporti diplomatici e «concordatari», a fare l'indipendenza della Chiesa nei singoli Paesi e nel più ampio sistema delle relazioni internazionali.

È il caso di sottolineare che l'esercizio dello specifico diritto alla libertà religiosa deve essere compatibile con i principi generali del Codice universale dei diritti umani. Una religione o un credo di altra natura che legittimi disvalori quali la discriminazione razziale, religiosa o di genere, la violenza, l'intolleranza, l'esclusione sociale, è in palese contrasto con i principi e le norme del vigente Diritto internazionale dei diritti umani che sanciscono, tra gli altri, il diritto alla vita e il principio di eguaglianza di «tutti

i membri della famiglia umana» i quali, come recita l'art. 1 della Dichiarazione universale «nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza». È il caso anche di citare il secondo comma dell'art. 20 del Patto internazionale sui diritti civili e politici: «Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza, deve essere vietato dalla legge». Significativamente, il primo comma recita: «Qualsiasi propaganda alla guerra deve essere vietata dalla legge»!

Supportato anche da queste norme di *ius positum* universale, il Papa ammonisce: «l'ordinamento giuridico a tutti i livelli, nazionale, regionale e internazionale, quando consente o tollera il fanatismo religioso o antireligioso, viene meno alla sua stessa missione, che consiste nel tutelare e nel promuovere la giustizia e il diritto di ciascuno».

Come prima accennato, fa parte della libertà religiosa il diritto del credente a che siano rispettati i simboli del suo credo: la loro offesa tocca sentimenti profondi che attengono direttamente alla dignità della persona, sicché lo stesso diritto alla libertà di opinione e di espressione deve essere esercitato nel rispetto del principio generale secondo cui devono essere salvaguardati in questo caso l'onore, la reputazione e l'identità del credente.

Afferma il Papa: «Nella libertà religiosa trova espressione la specificità della persona umana, che per essa può ordinare la propria vita personale e sociale a Dio, alla cui luce si comprendono pienamente l'identità, il senso e il fine della persona. Negare o limitare in maniera arbitraria tale libertà significa coltivare una visione riduttiva della persona umana».

La fede religiosa non è parte a sé stante dell'identità della persona, essa la permea nella sua globalità. Non è dato separare, se non in astratto, la religiosità della persona da altri ruoli e status che riguardano la sua socialità e lo stesso suo civismo. È il caso di ricordare che i diritti umani internazionalmente riconosciuti sono sia civili e politici, sia economici, sociali e culturali e che, come espressamente prescrive il Diritto internazionale, devono essere realizzati secondo il principio della loro interdipendenza e indivisibilità. Il fondamento di questo principio sta nella verità ontologica dell'integrità dell'essere umano, fatto di anima e di corpo, di spirito e di materia: non è dato squartare in due l'essere umano. Ammonisce il Papa: «è inconcepibile che i cre-

denti debbano sopprimere una parte di se stessi – la loro fede – per essere cittadini attivi; non dovrebbe mai essere necessario rinnegare Dio per poter godere dei propri diritti».

Premesso che «il fondamentalismo religioso e il laicismo sono forme speculari ed estreme di rifiuto del legittimo pluralismo e del principio di laicità», Benedetto XVI denuncia con forza il «rinneamento della storia e dei simboli religiosi nei quali si rispecchiano l'identità e la cultura della maggioranza dei cittadini». La laicità non si pone in alternativa alla libertà religiosa: se correttamente intesa – il Papa parla di «laicità positiva delle istituzioni statali» – essa non è tabula rasa di valori, non comporta l'azzeramento di simboli culturali e religiosi, di radici storiche, è invece uno spazio di libertà aperto all'esercizio di tutti i diritti umani di tutti, compresa dunque la libertà religiosa. Nell'era della globalizzazione e della multiculturalizzazione delle società, la lezione di laicità rispettosa dei diritti che ineriscono alla persona è nello spirito del costruire ponti e dell'includere, beninteso a condizione che le varie diversità culturali si rendano compatibili con il paradigma dei valori universali, cioè si purifichino attingendo alla comune sorgente dell'universale per dialogare fertilemente fra di loro. Ne discende che negli spazi pubblici, i preesistenti simboli religiosi, parimenti ad altri simboli identitari di storia collettiva, non devono essere tolti: se necessario, se ne aggiungano altri, sempre che siano compatibili con i valori del Diritto universale dei diritti umani. Sottolinea il Papa: «il patrimonio di principi e di valori espressi da una religiosità autentica è una ricchezza per i popoli e i loro ethos».

Il dialogo interculturale e il dialogo interreligioso devono favorire, scrive il Papa, la collaborazione per il bene comune, dialogo dunque per conoscersi e per operare insieme, lungo una strada che non è quella «del relativismo o del sincretismo religioso». Il Papa si appella ai credenti che sono «chiamati non solo con un responsabile impegno civile, economico e politico, ma anche con la testimonianza della propria carità e fede, a offrire un contributo prezioso al faticoso ed esaltante impegno per la giustizia, per lo sviluppo umano integrale e per il retto ordinamento delle realtà umane».

L'effettività del Diritto internazionale dei diritti umani beneficia di questo Messaggio papale il quale, oltre che citare espressamente la Dichiarazione universale dei diritti umani e la Carta dell'ONU – «che presenta valori e principi morali universali di

riferimento per le norme, le istituzioni, i sistemi di convivenza a livello nazionale e internazionale», dunque fonte delle fonti della legalità –, fa martellante appello a «diritti e libertà fondamentali» quali parte essenziale dell'«ordinamento giuridico nazionale e internazionale». È qui opportuno segnalare che il Diritto dei diritti umani, autenticamente universale perché Diritto della dignità umana, è oggi costituito da 131 strumenti giuridici, fra Convenzioni e Protocolli, di portata sia mondiale sia regionale-continentale: tra le Convenzioni di più recente entrata in vigore si segnalano quella «sui diritti delle persone con disabilità», promossa dalle Nazioni Unite, e quella, adottata dall'UNESCO nel 2005 ed entrata in vigore nel 2007, «sulla protezione della diversità delle espressioni culturali». Quest'ultima contiene, tra l'altro, disposizioni che sanciscono otto «principi» e forniscono otto «definizioni» di altrettanti concetti. Il principio n. 1 recita: «La diversità culturale può essere protetta e promossa soltanto se i diritti umani e le libertà fondamentali, quali la libertà di espressione, informazione e comunicazione, così come la capacità degli individui di scegliere le espressioni culturali, sono garantiti. Nessuno può invocare le disposizioni della presente Convenzione al fine di pregiudicare i diritti umani e le libertà fondamentali quali sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti umani o garantiti dal Diritto internazionale, o di limitarne la portata». La definizione n. 8 riguarda l'interculturalità: «“Interculturalità” si riferisce all'esistenza e alla equa interazione delle diverse culture e alla possibilità di generare espressioni culturali condivise attraverso il dialogo e il rispetto reciproco». Dunque, l'interculturalità, se praticata nel rispetto dei diritti umani, opera fecondamente a favore della coesione sociale e della pace. Consonante con questo approccio è la «Carta Europea sull'educazione per la cittadinanza democratica e l'educazione ai diritti umani», adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa l'11 maggio 2010. Anche questo strumento giuridico contiene definizioni, tra le quali la seguente: «“Educazione ai diritti umani” significa educazione, formazione, acquisizione di consapevolezza, informazione, pratiche e attività che si prefiggono lo scopo, dotando i discenti di conoscenze, abilità e comprensione e sviluppando le loro attitudini e comportamenti di mettere i discenti nella condizione di poter contribuire alla costruzione e alla difesa di una cultura universale dei diritti umani nella società, in vista della promozione e protezione dei

diritti umani e delle libertà fondamentali».

Interpretando questa realtà normativa internazionale con la grammatica dei *segni dei tempi*, ampiamente utilizzata nell'enciclica *Pacem in Terris* di Giovanni XXIII (1963), si potrebbe dire che la Provvidenza nella storia sta operando con esiti di portata veramente *infrastrutturale*.

«Il mondo ha bisogno di Dio. Ha bisogno di valori etici e spirituali, universali e condivisi, e la religione può offrire un contributo prezioso nella loro ricerca, per la costruzione di un ordine sociale giusto e pacifico, a livello nazionale e internazionale»: così inizia l'ultimo paragrafo del Messaggio di Benedetto XVI. Viene spontaneo segnalare che a questa esortazione l'art. 28 della Dichiarazione universale offre la formale, quasi letterale, legittimazione dello *ius positum*: «Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale tutti i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possono essere pienamente realizzati». È la pace fondata sulla giustizia – *opus iustitiae pax* –, proclamata quale diritto umano fondamentale: la pace, sottolinea il Papa, «un dono di Dio e al tempo stesso un progetto da realizzare, mai totalmente compiuto».

Per la realizzazione di questo «progetto», da portare avanti non con le «armi destinate a uccidere e a sterminare l'umanità» ma soprattutto con le «armi morali, che danno forza e prestigio al Diritto internazionale», il Papa invoca alcune Beatitudini evangeliche: «Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia [...] Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».

Le tre grandi religioni monoteistiche sono, immanentemente, per la pace perché sono per la dignità, quindi per la vita dell'essere umano creato da Dio a sua immagine e somiglianza. La vita della persona umana è dunque sacra, se la si uccide si compie un crimine contro chi l'ha creata. La pena di morte, uccisione dell'individuo, è crimine contro Dio. Parimenti la guerra, uccisione collettiva, è crimine contro Dio: «Ogni atto di guerra [...] è un delitto contro Dio e contro la stessa umanità e con fermezza e senza esitazione deve essere condannato» (*Costituzione Conciliare Gaudium et Spes*, 1965, n. 80). La condanna della guerra è ancor più radicale, se possibile, nella citata *Pacem in Terris* di Giovanni XXIII (n. 67): «Quare aetate hac nostra,



quae vi atomica gloriatur, alienum est a ratione, bellum iam aptum esse ad violata iura sarcienda», traducibile in: «In un'epoca come la nostra, che si gloria della forza atomica, è fuori di ragione ritenere che la guerra sia lo strumento adatto a ristabilire i diritti violati». Insomma, la guerra è roba da matti.

Nel 2003, Papa Wojtyła diede questa accorata testimonianza: «Io appartengo a quella generazione che ha vissuto la seconda guerra mondiale ed è sopravvissuta. Ho il dovere di dire a tutti i giovani che non hanno vissuto questa esperienza: mai più la guerra». È lo stesso grido – «Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre» – lanciato da Paolo VI nel memorabile discorso pronunciato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1965. Le religioni autentiche professano, non possono non professare, l'imperativo: *si vis pacem, para pacem*, se vuoi la pace, prepara la pace, che trova la sua formulazione giuridica nel citato art. 28 della Dichiarazione universale dei diritti umani. Su questo terreno, la libertà religiosa opera utilmente attraverso il dialogo interreligioso, quale strumento che serve a fecondare di spiritualità il dialogo interculturale e creare sinergismi per:

- potenziare il rendimento di grazie e di adorazione all'unico Dio;
- rafforzare il rispetto dell'etica universale nel sistema delle relazioni internazionali;
- costruire ponti e azioni di solidarietà all'interno di tale sistema, in particolare favorire la cooperazione multilaterale e lo sviluppo democratico delle legittime istituzioni internazionali, a cominciare dalle Nazioni Unite;
- fare insomma del mondo un'autentica «casa comune» di tutti i membri della famiglia umana come «casa di preghiera» della e per la pace.

Si ricorda che il 27 ottobre del 1987, Giovanni Paolo II ebbe a dire: «La pace è il risultato di una preghiera che, pur nella diversità delle religioni, esprime la relazione con un potere supremo che sorpassa le nostre capacità umane da sole».

Il riferimento al «Discorso della Montagna» che troviamo nel Messaggio di Benedetto XVI, ben si coniuga, anche sul terreno della «laicità positiva», con la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 9 dicembre 1998 «sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti», la Magna Charta degli *human rights defenders*,

pionieri di cittadinanza universale. Vale la pena di citare due dei venti articoli che la compongono. Art. 1: «Tutti hanno il diritto, individualmente e in associazione con altri, di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale e internazionale». Il senso: l'impegno, anzi la lotta nonviolenta per la costruzione della pace non ha confini. Art. 7: «Tutti hanno diritto, individualmente e in associazione con altri, di sviluppare e discutere nuove idee e principi sui diritti umani e di promuovere la loro accettazione». Il senso: il «progetto» di pace nella giustizia ha bisogno di persone coraggiose, capaci di contraddire e disarmare i seguaci della *Realpolitik*, siano essi dei politici senza scrupoli o degli intellettuali supponenti e arroganti. La Beatitudine di riferimento in questo caso è, specificamente, quella dei «poveri in spirito», di coloro cioè che non si vergognano di pensare alto, che guardano vicino e lontano allo stesso tempo, che esercitano attivamente la virtù della speranza, che non temono la derisione, le accuse di utopismo e di «buonismo».

Un'ulteriore riflessione riguarda i doveri, quindi chi è controparte del diritto fondamentale alla libertà religiosa. Sono sia gli Stati e le pubbliche istituzioni, i quali devono conformare al Diritto internazionale dei diritti umani le rispettive legislazioni in materia e assicurare «spazi pubblici» per il culto, sia gli stessi titolari del Diritto, cioè i credenti – a cominciare da coloro che professano la religione maggioritaria in un determinato Paese –, i quali devono rispettare i credenti di altre fedi, i non credenti e i professanti ateismo.

Il dovere dei doveri, se mi è possibile dire così, è quello del credente nei confronti della propria religione: chi invoca il proprio diritto fondamentale alla libertà religiosa deve innanzitutto onorare la propria religione, essere cioè coerente in parole e opere con il credo che professa, partecipando così – il riferimento è qui ai cattolici – alla «missione storica e profetica» intesa a «cambiare e rendere migliore il mondo», missione che Benedetto XVI collega appunto alla libertà religiosa quale «autentica arma della pace».

La lezione che si può trarre dal Messaggio pontificio è che in particolare i *christifideles* sono direttamente interpellati per una convinta, capillare mobilitazione nel segno dell'unità e dell'assunzione di responsabilità nei vari ambienti di vita sociale e politica, per testimoniare una religiosità matura, sempre più

marcatamente ecumenica, libera da complessi di inferiorità, da vischiosità vetero-ideologiche, dalle suggestioni dei relativismi di comodo nel campo della cultura, della scienza e della politica, aperta agli spazi del pluralismo, della convivenza e del dialogo. Per questa rinnovata leva di azione civica e politica, nutrita di spiritualità e allo stesso tempo di laicità positiva, puntuali indicazioni sono state a suo tempo (1987) fornite dall'«Esortazione apostolica post-sinodale *Christifideles laici* di Giovanni Paolo II su vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo», che nell'Introduzione sviluppa la riflessione sugli operai della vigna, identificata questa con «il mondo intero, che deve essere trasformato secondo il disegno di Dio in vista dell'avvento definitivo del Regno di Dio». Vi si dice che «l'immagine della vigna [...] in particolare serve ad esprimere il mistero del Popolo di Dio. In questa prospettiva più interiore i fedeli laici non sono semplicemente gli operai che lavorano nella vigna, ma sono parte della vigna stessa», parte di una «comunione ecclesiale organica». Il documento è di stupefacente attualità, anche per il severo monito che lancia: «Situazioni nuove, sia ecclesiali sia sociali, economiche, politiche e culturali, reclamano oggi, con una forza del tutto particolare, l'azione dei fedeli laici. Se il disimpegno è sempre stato inaccettabile, il tempo presente lo rende ancora più colpevole. Non è lecito a nessuno rimanere in ozio». *L'indole secolare* dei fedeli laici è bene significata dalle «immagini evangeliche del sale, della luce e del lievito [...] immagini splendidamente significative, perché dicono non solo l'inserimento profondo e la partecipazione piena dei fedeli laici nella terra, nel mondo, nella comunità umana; ma anche e soprattutto la novità e l'originalità di un inserimento e di una partecipazione destinati alla diffusione del Vangelo che salva». Queste pur brevi citazioni aiutano a sostenere con forza che la stessa libertà religiosa, espressamente riconosciuta dal vigente Diritto internazionale, non è fine a se stessa, ma serve per lavorare attivamente, con rinnovata consapevolezza e solidarietà, nel campo della promozione umana che è «vigna» anche per le diverse espressioni di laicità positiva.

Tra i doveri del credente c'è naturalmente anche quello di rispettare i diritti di chi professa un diverso credo religioso o è ateista o agnostico o scettico o indifferente. Questo dovere è sottolineato dalla Raccomandazione 1962 (2011) adottata dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa il 12 aprile

2011 con il titolo: *La dimensione religiosa del dialogo interculturale*. Si tratta di un documento molto importante che contribuisce a chiarire fondamentali aspetti dell'esercizio del diritto alla libertà religiosa associata al diritto alla libertà di pensiero e di coscienza. La tesi di fondo è che in Europa «le Chiese e le comunità religiose hanno il diritto di esistere e di organizzarsi in modo indipendente» e che, allo stesso tempo, proprio la libertà religiosa è «inseparabile dalla incondizionata accettazione da parte di tutti dei diritti fondamentali della persona». È ulteriormente chiarito che «le differenze, nella misura in cui siano compatibili col rispetto dei diritti umani e con i principi che informano la democrazia, non soltanto hanno il diritto di esistere ma anche aiutano a determinare l'essenza stessa delle nostre società plurali». Il Consiglio d'Europa «considera non soltanto desiderabile, ma necessario che le varie Chiese e comunità religiose – in particolare i Cristiani, gli Ebrei e i Musulmani – riconoscano reciprocamente il diritto alla libertà religiosa e di credo [...] accettino di intensificare la costruzione del dialogo sul comune fondamento dell'eguale dignità di tutti i popoli e si impegnino insieme per i principi democratici e i diritti umani». L'obiettivo è duplice: promuovere «la solidarietà fra le comunità prendendosi cura dei più vulnerabili» e sviluppare «una nuova cultura del vivere insieme». Dal canto loro, gli Stati «hanno l'obbligo di garantire che tutte le comunità religiose che accettano i comuni valori fondamentali possano godere di un appropriato status giuridico», ma «qualsiasi sostegno preferenziale attribuito a certe religioni» non deve risultare, nella pratica, «sproporzionato e discriminatorio».

Particolarmente significativa è quella parte del documento di Strasburgo che riguarda l'insegnamento della religione nelle scuole e la formazione degli insegnanti di religione e dei soggetti con responsabilità religiose. Dopo avere affermato l'importanza e la funzione del sistema educativo in ordine all'apprendimento e alla comprensione delle varie culture e religioni, la Raccomandazione sottolinea la necessità che le comunità religiose e gli Stati cooperino nel rivedere insieme questo settore «secondo un approccio olistico».

Il principio di «neutralità dello Stato» per quanto attiene all'educazione religiosa nella scuola viene espressamente evocato per raccomandare alle autorità nazionali di impegnarsi a che le convinzioni religiose e non-religiose dei genitori non siano «offese».

La Raccomandazione afferma che l'autonomia interna delle istituzioni religiose nel formare coloro che hanno responsabilità religiose, a cominciare quindi dai ministri del culto, costituisce un principio che è, sì, intrinseco alla libertà religiosa ma che trova un limite nei diritti fondamentali, nei principi democratici e nello stato di diritto. Con questa premessa, l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa mentre da un lato invita le istituzioni religiose a studiare insieme e nel contesto del dialogo interreligioso, come meglio formare i propri «quadri», dall'altro fornisce indicazioni di metodo e di sostanza: la formazione deve essere realizzata con apertura, dialogo e collaborazione tra comunità religiose, trasmettere conoscenza e comprensione delle altre religioni e fedi ed educare al rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto quale base comune di dialogo e collaborazione.

L'insistenza che la Raccomandazione di Strasburgo pone sul paradigma dei diritti umani va interpretata alla luce del concetto di laicità positiva prima evocato. Nel sostenere che i diritti umani devono figurare anche nei programmi di formazione del personale ecclesiastico, il Consiglio d'Europa non intende evidentemente promuovere la «secolarizzazione» della pratica religiosa. I diritti umani sono valori di etica universale, riconosciuti in quanto tali dallo *ius positum* internazionale: il relativo sapere, assiologicamente segnato qual è, risulta perfettamente consonante con la vocazione universalista e trascendente delle grandi religioni, in particolare delle tre religioni monoteistiche presenti in Europa.

In conclusione, ritengo che il Messaggio del 1° gennaio 2011 di Benedetto XVI non soltanto presenta sostanziali consonanze con la Raccomandazione del Consiglio d'Europa, ma si pone anzi nei confronti di questa quale sussidio utile per le attività di *follow up* previste nell'ultima parte della stessa Raccomandazione, in particolare lo sviluppo di un «genuino partenariato per la democrazia e i diritti umani» fra il Consiglio d'Europa e le istituzioni religiose e umaniste.